

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 39

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 marzo 2026

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO
AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

—————

Art. 1

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. All'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“a bis) la costituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva;”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all'alinea del comma 1, la Regione autorizza la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a bis) del medesimo comma 1.”;

c) al comma 3, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1 devono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale che garantisca l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità.”;

e) al comma 4, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1” e l'ultimo periodo è soppresso;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1, la caccia è consentita ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio di cui all'articolo 30, secondo i piani di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende e approvati dalla Regione.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“L'assemblea provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto tipo o delle sue modificazioni. Qualora l'adeguamento di cui al secondo periodo non venga effettuato nei termini indicati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: “diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi)”, sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

“3 septies. La data fissata dal comma 3 sexies non si applica all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale per incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. La lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole;”.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti da questa

legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale:

- a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui al comma 3 quater dell'articolo 34 della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità dell'atto già adottato, in quanto compatibili.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 septies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come introdotto da questa legge, la modifica di cui al comma 3 bis dell'articolo 34 si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.